

(N. 1850)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(SEGNI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° SETTEMBRE 1951

Attribuzione delle indennità di studio e di lavoro straordinario al personale della Scuola statale di metodo « A. Romagnoli » per gli educatori dei ciechi in Roma.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 7 gennaio 1949, n. 5, determina la misura delle indennità di carica e di studio e del compenso forfetario per lavoro straordinario spettanti al personale ispettivo, direttivo, insegnante ed assistente delle scuole elementari e degli istituti governativi dei sordomuti.

Nella legge suddetta non venne peraltro compreso il personale della Scuola di metodo « A. Romagnoli » per gli educatori dei ciechi in Roma.

Vero è che al personale direttivo ed insegnante della scuola di metodo predetta si applicano, in quanto conciliabili con la natura speciale di quella scuola, le norme relative allo stato dei presidi e professori medi e che, conseguentemente, detto personale fruisce delle indennità di carica e di studio oltrechè del com-

penso per lavoro straordinario nelle misure fissate dal decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240.

Sta però di fatto che l'assistente e le diciassette maestre comprese nell'organico fissato dalla tabella n. 8 annessa al regio decreto 28 aprile 1927, n. 801, non hanno finora potuto godere della indennità di studio e del compenso forfetario per lavoro straordinario, perchè non compresi in alcun provvedimento legislativo che ne fissasse la misura.

È pertanto ovvio che si rende necessario procedere alla emanazione di un apposito provvedimento integrativo della citata legge 7 gennaio 1949, n. 5.

All'uopo si è predisposto l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al personale assistente ed alle maestre, di ruolo e non di ruolo, della Scuola statale di metodo per gli educatori dei ciechi in Roma, di cui alla tabella n. 8 allegata al regio decreto 28 aprile 1927, n. 801, sono concessi l'indennità di studio e il compenso per lavoro straordinario secondo le norme e con la decorrenza di cui alla legge 7 gennaio 1949, n. 5, e nella misura prevista dalla tabella annessa alla legge citata, rispettivamente per gli assistenti e per gli insegnanti, di ruolo e non di ruolo, degli istituti governativi dei sordomuti.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 1.998.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1950-51 verrà fatta fronte per lire 972.000 con lo stanziamento del capitolo 111 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio predetto, per lire 135.000 con lo stanziamento del capitolo 113 dello stesso stato di previsione e per lire 891.000 mediante riduzione per corrispondente importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.